

(N. 985-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1955

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Giappone
concluso a Tokio il 31 luglio 1954 con annesso scambio di Note.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella diuturna e laboriosa ripresa di normali rapporti fra nazioni e continenti, dopo le gravi fratture provocate dal secondo conflitto mondiale, elementi non indifferenti a riavvicinare i popoli in un vincolo di spirituale solidarietà che, di solito, vale a sanzionare più durevolmente le stesse Convenzioni internazionali in atto o che, comunque, ne agevola le auspiccate stipulazioni, sono da considerare i vari Accordi culturali, quando, superando essi la pura contingenza di opportunità politica, attingono motivi di più profonda e universale umanità.

Non è quindi senza un senso di compiacimento che, a nome della 3^a Commissione, propongo alla vostra disamina e approvazione il presente disegno di legge relativo all'Accordo culturale tra l'Italia e il Giappone, concluso a Tokio il 21 luglio 1954.

Esso sostituisce un analogo Accordo firmato a Tokio il 23 marzo 1939 nato, d'altra parte, sotto il segno di una duplice caducità, perchè prevedeva l'effimera durata di dodici mesi e perchè fu reso subito inoperante dalle immediate vicende belliche. A distanza di qualche anno dal conflitto e, precisamente, fino dal 1952, si iniziarono approcci fra l'Italia e il Giappone, nel comune intento di ristabilire relazioni culturali non già su una intesa vaga e generica, come si presentava l'Accordo del 1939, ma su di una Convenzione simile ad altre adottate con altri Paesi ed ispirata ai principi a cui si informa l'U.N.E.S.C.O.

Si giunse, così, alla firma del presente Accordo, formato di dodici articoli di cui il primo prevede lo scambio di strumenti idonei a far conoscere e diffondere la cultura del proprio Paese, quali libri, periodici ed altre pubblicazioni, nonchè l'organizzazione di concerti, rappresentazioni drammatiche e cinematografiche, esposizioni d'arte, ecc., con l'impegno di promuovere la divulgazione di opere letterarie ed artistiche a mezzo di traduzioni e di riproduzioni. E perchè più viva si possa far sentire la presenza culturale dei due Paesi, le Parti contraenti s'impegnano a facilitare lo scambio di professori, di studiosi o, comunque, di persone qualificate nei vari rami dello scibile o della ricerca scientifica, non trascurando, a tal fine, il conferimento di borse di studio.

A coordinare, inoltre, sistematicamente l'organizzazione culturale, l'articolo 3 suggerisce l'apertura e l'incremento delle Università e Istituti di studio, di corsi di lingua, di letteratura, di arte e di storia del Paese dell'altra Parte contraente.

Di notevole importanza è l'articolo 5 che mira a promuovere lo studio di mezzi adeguati, per addivenire non solo al riconoscimento legale dei titoli e diplomi accademici, conseguiti negli Istituti di ciascuno dei due Paesi, ma anche ad attribuire loro piena validità, ai fini dell'esercizio professionale.

Perchè, inoltre, l'Accordo possa trovare la migliore applicazione, con l'articolo 9 è prevista la nomina di due Commissioni miste italo-giapponesi, l'una di stanza a Roma, con Presidente italiano, l'altra a Tokio, con Presidente giapponese.

Esse dovranno riunirsi almeno una volta all'anno, con un programma di lavoro reciprocamente concordato.

A dimostrare, infine, quanto siano ben disposte le due Parti contraenti a favorire gli scambi culturali, valgano le due Note che integrano l'Accordo. Con esse il Governo italiano si dichiara pronto ad accogliere la richiesta della fondazione di una Accademia giapponese a Roma, ed il Governo del Giappone ad adoperarsi per la ricostruzione dell'Istituto culturale italiano a Tokio, distrutto durante la guerra in seguito a bombardamento aereo.

In conclusione, se è lecito, onorevoli colleghi, trasferire sul piano politico una vecchia norma della filosofia perenne, per cui giustamente si riconosce che, a differenza di quanto avviene per l'uso dei beni materiali, tanto più si accresce il patrimonio di quelli spirituali e culturali, quanto maggiore è il numero di chi ne usufruisce, non potrà mancare l'approvazione a questa Convenzione che a beni di tale natura si riferisce, anche se, a questo punto, valga la pena di rilevare che troppo scarsi sono ancora i mezzi finanziari messi a disposizione degli uffici culturali all'estero, perchè se ne possano trarre tutti gli auspicati vantaggi.

MARTINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale italo-giapponese concluso a Tokio il 31 luglio 1954, con annesso scambio di Note in data 31 luglio 1954, fra il Ministro degli affari esteri del Giappone e l'Ambasciatore italiano a Tokio.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.